

COMUNE DI BOLANO Provincia della Spezia



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE Cons. Com. n°10 del 29/04/2016)

INDICE

ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	. pag. 3
ART.2 – MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO	pag. 3
ART.3 – ALLACCIO	pag. 4
ART.4 – TARIFFE	. pag. 4
ART.5 – CANONE ANNUALE	pag. 4
ART.6 – OMESSO PAGAMENTO	pag. 4
ART.7 – RIALLACCIO ALLA RETE	pag. 4
ART.8 – VARIAZIONE NELL'UTENZA	pag. 5
ART.9 – TRASFERIMENTO SALMA	pag. 5
ART.10 – CESSAZIONE DELL'UTENZA	.pag. 5
ART.11 – ALLACCI ABUSIVI	pag. 5
ART.12 – SEGNALAZIONE GUASTI	. pag. 5
ART.13 – DIVIETI	pag. 5
ART.14 – COMPETENZE DEL COMUNE	pag. 6
ART 15 – NORME FINALI	nag 6

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento ha per oggetto la gestione delle lampade votive presso i cimiteri comunali.
- 2. Le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano:
 - a) la fornitura del servizio di illuminazione delle lampade votive che di norma è effettuato, laddove sia tecnicamente possibile ed opportuno, in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi ecc.
 - b) I rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio;
 - c) Le modalità di liquidazione, riscossione, contenzioso;
 - d) L'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.
- 3. Il Comune provvede alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria occorrente agli impianti delle lampade votive.
- 4. Fanno eccezione gli impianti all'interno delle cappelle private, per i quali il Comune provvede alla erogazione dell'energia elettrica individuata in un punto esterno della costruzione. La realizzazione dell'impianto all'interno della cappella è effettuata dal concessionario della cappella stessa e l'allacciamento alla rete elettrica avviene previa verifica della documentazione necessaria attestante la conformità dell'impianto alla normativa vigente. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico interno alle cappelle private realizzato dal concessionario è a carico dello stesso, mentre quella relativa a portalampada e lampadina restano a carico del Comune.

ART. 2 MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO

- 1. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale.
- 2. Il Comune provvede all'accensione ininterrotta dell'utenza delle lampade votive assicurando, a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, l'illuminazione laddove è tecnicamente possibile.
- 3. L'erogazione di energia elettrica alle lampade votive è continua per tutto l'arco della giornata, salvo l'interruzione nei tempi tecnici strettamente necessari per l'esecuzione di lavori sugli impianti.
- 4. Il Comune non assume responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dall'Ente che fornisce l'energia elettrica. L'abbonato non avrà, pertanto, diritto a rimborso alcuno o a sospendere il pagamento della quota per tali motivi.
- 5. Il servizio è fornito in abbonamento annuale a decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.
- 6. Il servizio si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno in cui è intervenuta la variazione e/o cessazione.
- 7. Ove si accerti il mancato funzionamento il Comune provvederà entro 15 giorni alla sostituzione delle lampade, anche su segnalazione dell'utente.
- 8. In caso di mancata fornitura del Servizio dovuta a guasti all'impianto elettrico, il Comune provvederà, anche su segnalazione dell'utente, alla riparazione entro 60 giorni.

9. Con riferimento ai commi 6 e 7 nel caso in cui il servizio rimanga sospeso per un periodo superiore ai 90 gg. a fronte di segnalazione scritta e formalizzata tramite protocollo, l'utente avrà diritto alla decurtazione del canone per il periodo corrispondente, che sarà contabilizzata nell'anno successivo.

ART. 3 ALLACCIO

- 1. L'erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di allaccio di luce votiva all'Ufficio Cimiteriale mediante la sottoscrizione di apposita domanda nella quale devono essere specificati i dati anagrafici del soggetto richiedente, il/i nominativo/i del/i defunto/i con indicazione della data del decesso e cimitero di destinazione, con precisa indicazione dell'ubicazione.
- 2. Il Servizio cimiteriale, ad avvenuta sottoscrizione della domanda provvederà all'attivazione dell'allaccio entro 30 gg. dal pagamento del contributo di allacciamento e del primo canone di concessione.

ART. 4 TARIFFE

- 1. Le tariffe del servizio sono deliberate dall'organo competente e possono essere annualmente aggiornate in sede di bilancio di previsione, in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione.
- 3. Le tariffe del servizio sono articolate in:
 - a) un contributo fisso da pagarsi una sola volta, a titolo di rimborso spese; esso comprende le spese di allacciamento e derivazione, piccoli lavori di muratura, nonché fornitura ed installazione del portalampada e della prima lampadina;
 - b) un canone di utenza da pagarsi a cadenza annuale secondo le modalità di cui all'art. 5, comprendente la sorveglianza e la manutenzione dell'impianto, il ricambio delle lampadine, l'erogazione dell'energia elettrica.
- 2. Qualsiasi modifica della tariffa si intende notificata con la semplice pubblicazione a norma di legge della deliberazione e l'utente, se non vorrà accettare tali modifiche, ha facoltà di risoluzione contrattuale.

ART. 5 CANONE ANNUALE

- 1. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito dietro pagamento, in unica soluzione, di un canone annuale anticipato. Gli appositi bollettini di c.c.p. sono recapitati, a cura del Comune, all'indirizzo indicato dall'utente nell'apposita domanda. La scadenza di pagamento sarà espressamente indicata sul modulo di versamento.
- 2. Nel canone annuale sono comprese le spese di manutenzione, le riparazioni dovute al naturale consumo del materiale, il ricambio delle lampadine, la dovuta sorveglianza della rete ed il consumo di energia elettrica.
- 3. Il canone del primo anno di attivazione del servizio di illuminazione votiva è calcolato in 1/12 per ogni mese di effettivo esercizio del punto luce; le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero.

ART. 6 OMESSO PAGAMENTO

- 1. Il Comune, verificati i pagamenti da parte dell'utenza, provvede all'individuazione dei soggetti morosi rispetto alla scadenza indicata e procede all'emissione di un sollecito di pagamento maggiorato di una percentuale pari al 20% del canone. Il suddetto sollecito, contiene l'espressa indicazione che il mancato pagamento, entro il termine perentorio indicato nel sollecito, comporta la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco dalla rete.
- 2. Eventuali pagamenti avvenuti con data successiva a quella indicata nel sollecito non verranno rimborsati, in quanto incamerati quale rimborso spese per la disattivazione dell'impianto.

ART. 7 RIALLACCIO ALLA RETE

Qualora, in seguito ad omesso pagamento, la luce votiva staccata voglia essere ripristinata, deve essere
effettuata una nuova richiesta di allaccio con relativo pagamento delle spese di allaccio, nonché delle
eventuali annualità pregresse, tenendo conto di eventuali pagamenti effettuati dopo il distacco per
morosità, detratte le spese di intervento.

ART. 8 VARIAZIONI NELL'UTENZA

- 1. Le variazione nell'utenza possono riguardare;
- a) l'indirizzo al quale inviare il bollettino;
- b) il nominativo dell'intestatario del contratto di concessione.
- 2. Le suddette variazioni devono essere comunicate al Servizio cimiteriale con nota scritta o con diretta compilazione del modulo disponibile presso l'Ufficio stesso o secondo altre modalità impartite dal Servizio cimiteriale stesso.
- 3. I bollettini ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato o, di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio è disciplinato dal precedente articolo

ART. 9 TRASFERIMENTO SALMA

1. Nel caso in cui la salma venga trasferita nell'ambito del cimitero, per motivi non dipendenti dal Comune, qualora si intenda usufruire del servizio, occorre effettuare un nuovo contratto di fornitura di allaccio, così come previsto dall'art.7, tenendo conto dei pagamenti effettuati per l'anno in corso per le lampade della tomba, cappella o loculo precedente.

ART.10 CESSAZIONE DELL'UTENZA

- 1. La richiesta di cessazione dell'utenza deve avvenire con le stesse modalità di cui all'art.8 del presente regolamento.
- 2. La cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non comporta alcun tipo di rimborso.
- 3. La concessione della luce votiva decade automaticamente alla scadenza del contratto di concessione del loculo o della tomba di inumazione.

ART.11 ALLACCI ABUSIVI

- 1. Qualora venga individuato un allaccio effettuato abusivamente ovvero senza stipulazione e pagamento del contratto e dei canoni annuali, l'Ufficio Cimiteriale provvede immediatamente all'interruzione del servizio.
- 2. La regolarizzazione della posizione avviene con la stipula del contratto di allaccio e con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rivela l'abuso.

ART. 12 SEGNALAZIONE GUASTI

1. E' interesse dell'intestatario del bollettino segnalare eventuali guasti o interruzioni al Servizio Cimiteriale.

ART. 13 DIVIETI

- 1. E' vietato agli utenti asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, eseguire allacci abusivi, cedere o subaffittare l'energia elettrica o fare quanto altro possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente, anche se senza danno per il Comune.
- 2. I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto abusivamente fatto, salvo il risarcimento dei danni apportati e salvo l'eventuale azione civile e penale che da parte del Comune dovesse essere promossa.
- 3. Il Comune avrà anche facoltà di interrompere il servizio, previa semplice comunicazione all'interessato, qualora l'utente compisse vandalismi o abusi sugli impianti.

ART. 14 COMPETENZE DEL COMUNE

- 1. La manutenzione degli impianti e le modalità di gestione degli stessi è di competenza del Comune di Bolano, fermo quanto disposto all'art.1 co.4 del presente regolamento.
- 2. Le pratiche amministrative relative agli utenti, la formazione del ruolo o della lista di carico relativi alla riscossione del canone di illuminazione votiva è di competenza del servizio cimiteri.
- 3. Nel caso di affidamento del servizio luce votiva a ditta privata, sarà tale ditta che, sostituendosi al Comune, provvederà all'allaccio, alla manutenzione, alla sostituzione delle lampadine ed alla gestione della riscossione del canone annuale e delle spese di allaccio. La ditta metterà a disposizione degli utenti dei recapiti telefonici per segnalazione guasti. La ditta comunicherà mensilmente al Comune gli interventi eseguiti.

ART. 15 NORME FINALI

- 1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento, si farà riferimento alle norme del codice civile in materia.
- 2. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono ad esso assoggettati.
- 3. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva oppure il giorno successivo alla sua pubblicazione unitamente alla deliberazione che lo approva con immediata esecutività.
- 4. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 5. Il Comune di Bolano si riserva la facoltà di apportare al presente regolamentale modifiche che ritiene opportune, tali modifiche approvate debitamente dagli organi competenti, si intendono obbligatorie anche per coloro che già usufruiscono del servizio di illuminazione lampade votive.